



# **COMUNE DI MORGONGIORI**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

Via Rinascita, 6 - 09090 – Tel. 0783.932112 - Fax 0783.932276

## **REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA**

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2023)

Circolare ISTAT P.G. 1070713/22 del 17/05/2022

## Indice

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità	Pag. 3
Art. 2 – Glossario	Pag. 3
Art. 3 – Fonti normative	Pag. 3
Art. 4 - Definizioni	Pag. 4

### TITOLO II – TOPONOMASTICA

Art. 5 – Aree di Circolazione	Pag. 4
Art. 6 – Competenze	Pag. 4
Art. 7 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione	Pag. 4
Art. 8 – Diritto di iniziativa	Pag. 5
Art. 9 – Targhe viarie	Pag. 6
Art. 10 – Adempimenti dell’Anagrafe	Pag. 6
Art. 11 – Stradario	Pag. 6

### TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12 – Attribuzione	Pag. 6
Art. 13– Numerazione civica all’interno dei centri abitati	Pag. 6
Art. 14 – Numerazione civica fuori dei centri abitati	Pag. 7
Art. 15 – Numeri civici per futuri accessi	Pag. 7
Art. 16 – Tipologia accessi	Pag. 7
Art. 17 – Soppressione numeri civici	Pag. 7
Art. 18 – Oneri	Pag. 7
Art. 19 – Richiesta numerazione interna	Pag. 7
Art. 20 – Numerazione interna	Pag. 7
Art. 21 – Obblighi	Pag. 8
Art. 22 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna	Pag. 8
Art. 23 – Apposizione delle targhe	Pag. 8

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Spese	Pag. 8
Art. 25 – Copertura finanziaria	Pag. 8
Art. 26 – Divieti	Pag. 8
Art. 27 – Sanzioni – Vigilanza	Pag. 8
Art. 28– Rinvio alla legislazione in materia	Pag. 9
Art. 29– Entrata in vigore	Pag. 9
Art. 30– Aggiornamento	Pag. 9
Art. 31– Tutela dei dati personali	Pag.10

### ALLEGATO A – RIFERIMENTI NORMATIVI

## TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative nazionali in materia, delle disposizioni ministeriali e dell'identità culturale e civile della città di Morgongiori, la denominazione delle aree di circolazione, l'attribuzione della numerazione civica e di quella interna, l'intitolazione degli edifici pubblici o di parte di essi, la dedica di monumenti, di lapidi o altri ricordi permanenti, basando i suoi articoli sulle leggi anagrafiche e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

### Art. 2 - Glossario

1. *Toponomastica* - È l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico-linguistico.
2. *Onomastica* - È lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia e la geografia.
3. *Area di circolazione* - In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto costituisce una distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private, purché aperte al pubblico.
4. *Unità ecografica semplice* - È costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, etc.).
5. *Numerazione civica* - È costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici. Direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini. Il numero civico è attribuito anche ai passi carrabili.
6. *Numerazione interna* - È l'insieme di simboli che, varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole unità ecografiche semplici.
7. *Stradario* - È l'archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.
8. *Indirizzario* - È un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna.

### Articolo 3 - Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia e nello specifico:

- R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;
- L. 23.06.1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- l'art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 "Nuovo Regolamento Anagrafico";
- Istat Anagrafe della popolazione – Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare 16 settembre 1994, Prot. n. 6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991; - D.P.R. N.495/92;
- ISTAT "Istruzioni per l'ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1° Agosto 2018";
- Circolare Istat n. 1070713/22 del 17/05/2022 "Conferimento di stradari e indirizzari all'ANNCSU archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 179/2012";

2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano l'immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

#### **Articolo 4 – Definizioni**

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).

2. Il Toponimo è il nome del luogo o località e la Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso, mentre l'onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o dei nomi di luogo di una determinata area.

### **TITOLO II – TOPONOMASTICA**

#### **Articolo 5 – Aree di circolazione**

1 L'Amministrazione Comunale provvede alla denominazione di tutte le Aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2 L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.

3 L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

#### **Articolo 6 – Competenze**

1. Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi i parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi e aree pubbliche, ovvero private a uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata.

2. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'Istat.

3. E' compito dell'Ufficio Anagrafe studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

4. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni espresse nella relazione.

5. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'Ufficio Anagrafe affinché provveda per la denominazione di dette aree.

6. Le attività di natura tecnico-operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle targhe viarie e degli indicatori della numerazione civica vengono svolte dall'Area tecnica, ma possono essere affidati anche a soggetti esterni dall'Amministrazione comunale, fermo restando l'attività di controllo e coordinamento in capo all'Ufficio Anagrafe.

#### **Articolo 7 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione**

1) Ogni Area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che può comprendere eventuali complementi alla denominazione (per es. titoli onorifici per i nomi propri o preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo, come di, delle, dei, ecc.).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntuali segni di punteggiatura e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali.

Le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani (IV novembre) oppure composte solo da giorno e mese (2 giugno), nella denominazione vanno esplicitati in lettere, se assente l'anno (QUATTRO NOVEMBRE, DUE GIUGNO), mentre vanno indicati con numeri arabi se è presente l'anno (es. 18 AGOSTO 1944).

2) L'elencazione delle aree di circolazione nello stradario è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Giacomo Matteotti è riportata nell'elenco come Matteotti...);

per i cognomi contenenti particelle "di" inizio (Di Vittorio, ecc.) l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo (es: delle Torri Cimate) la stessa non viene considerata;

le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant', Santo/a facesse parte integrante del nome (Santa Lucia);

le aree intitolate a date sono elencate come tutte scritte in lettere (Quattro Novembre, Venti Settembre).

3) Prima di ogni altra attribuzione di un nuovo onomastico, deve essere rispettata la toponomastica esistente nei documenti storici o nella memoria e deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

4) Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:

a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;

b) i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al Comune ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;

c) non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Guglielmo Marconi e Piazza Guglielmo Marconi, ecc.);

d) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, se non in casi eccezionali, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.

5) La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.4. Altre deroghe al punto d), comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

6) Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, fatta salva la facoltà del Prefetto di consentire la deroga in casi eccezionali, mentre per cambiare un toponimo occorre l'approvazione preventiva della Deputazione di Storia Patria e della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici e del Prefetto.

## **Articolo 8 - Diritto d'iniziativa**

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:

- Sindaco- Consiglieri comunali- Enti pubblici o privati- Associazioni a carattere nazionale o locale- Partiti politici - Istituti- circoli- Organizzazioni sindacali- Comitati- gruppi e singoli cittadini.

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche un'esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art.6 del presente regolamento.

### **Articolo 9 - Targhe viarie**

1) La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, con le caratteristiche previste dal Codice della Strada. Nei centri storici, la targa può essere di tipo tradizionale, mono-facciale, in materiale lapideo omogeneo (preferibilmente travertino) e scritta nera.

2) Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici nel caso di case sparse o di accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione e comunque tutte le volte in cui serva per agevolare la ricerca del numero civico.

3) Le targhe vengono apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra; nel caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

4) Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

### **Articolo 10 –Adempimenti dell'Anagrafe**

L'Anagrafe trasmette ai cittadini residenti ed alle aziende e imprese presenti sul territorio che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

### **Articolo 11 – Stradario**

L'Ufficio Anagrafe deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

## **TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA**

### **Art. 12 - Attribuzione**

1. Ogni area di circolazione denominata ufficialmente ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva) costituita da numeri esterni che contraddistinguono gli accessi (porte, portoni e cancelli, ecc.) dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, Uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

2. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.

3. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere ex novo alla numerazione parziale o completa dell'area di circolazione.

4. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

### **Art. 13 - Numerazione civica all'interno dei centri abitati**

1) All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

a) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati

costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari;

b) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

c) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

#### **Articolo 14 - Numerazione civica fuori dei centri abitati**

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

#### **Articolo 15 - Numeri civici per i futuri accessi**

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

#### **Articolo 16 - Tipologia accessi**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse solo: le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

#### **Articolo 17 - Soppressione numeri civici**

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

#### **Articolo 18 – Oneri**

Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica degli edifici già esistenti, l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato a proprie spese. Nel caso di nuova costruzione, all'atto della richiesta di abitabilità o di agibilità il proprietario e/o il costruttore, dovranno versare al Comune un importo equivalente al costo della targhetta del numero civico, del numero interno (se previsto) e della relativa messa in opera.

Le tariffe per la fornitura e posa in opera dei numeri civici e dei numeri interni sono determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 19 - Richiesta numerazione civica**

L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR30/05/1989 n. 223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

#### **Articolo 20 - Numerazione interna**

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei numeri necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono: - l'abitazione- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.) - le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.

6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

### **Articolo 21 – Obblighi**

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.
2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo quanto stabilito dall'art.43 del D.P.R. n.223 del 1989.
3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89).
4. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.
5. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

### **Art. 22 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna**

Le targhe indicanti la numerazione civica esterna e interna devono essere di materiale resistente e rispecchiare le seguenti caratteristiche:

- piastrella numero civico in ceramica di forma rettangolare di cm. 12X18 con angoli smussati con fondo bianco riquadro e numero in blu dipinto a mano, da utilizzare nei centri storici e nelle case sparse;
- targhetta numero civico in alluminio di forma rettangolare di cm 10X15 con fondo chiaro catarifrangente con cornice e numero di colore blu, da utilizzare nelle altre zone del Comune;

Non sono ammesse targhette di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione comunale.

### **23. Apposizione delle targhe**

La numerazione interna della scala o dell'unità ecografica semplice deve essere collocata a fianco della porta d'ingresso, possibilmente a destra di chi la guarda, a un'altezza variabile da 2 a 2,20 metri e deve essere riconoscibile e mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile. Le targhe devono essere apposte dai proprietari degli immobili. La manutenzione straordinaria delle targhe è sempre a carico del proprietario, quella ordinaria spetta all'utilizzatore (il proprietario se utilizza il suo stesso immobile, l'inquilino nel caso l'immobile sia affittato, l'usufruttuario o chi ha avuto in cessione il diritto di abitazione).

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 – Spese**

Le spese per la toponomastica e il riordino della numerazione civica sono a carico del Comune salvo quelle derivanti dall'apposizione di nuovi numeri civici come stabilite dall'art. 17 del presente regolamento.

### **Articolo 25 - Copertura finanziaria**

L'Amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

### **Articolo 26 – Divieti**

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna;
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all'Ufficio Anagrafe al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

### **Art. 27 - Sanzioni – Vigilanza**

1. Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.



2. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni civiche difformi rispetto alle indicazioni del presente regolamento.
3. E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica e numerazione interna.
4. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

<b>Tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione prevista</b>
Attribuzione abusiva di numero civico Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500  € 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500  € 50,00
Mancata esposizione della targhetta Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500 € 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500  € 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo illeggibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500  € 50,00

L'autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a propria cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale.

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.
3. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio Polizia Municipale.

#### **Art. 28 - Rinvio alla legislazione in materia.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per L'Edilizia (D.P.R. 380/2001), al vigente Regolamento edilizio del Comune di Morgongiori.
2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.

#### **Articolo 30 – Aggiornamento**

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia e alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT-ANSCU).

**Articolo 31 – Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce - nelle forme ritenute più idonee - che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel pieno rispetto di diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii.

## **ALLEGATO A – RIFERIMENTI NORMATIVI**

— **R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 – Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali**

**Art. 1** Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere e ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

— **Legge 23 giugno 1927, n. 1188 Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.**

(1). A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.lg. 300/1999, cit.).

**Art. 1** Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto], udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

**Art. 2** Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

**Art. 3** Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

**Art. 4** Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

**Art. 5** Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali e alla rimozione dei monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia. (1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

**Art. 6** Nulla è innovato al Regio Decreto-Legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

— **Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

### **Articolo 7 Bis Sanzioni amministrative.**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

— **D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico della popolazione residente.**

**Capo VII - adempimenti topografici ed ecografici.**

**Art. 41 Adempimenti ecografici**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio Decreto-Legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

**Art. 42 Numerazione civica**

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

**Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati.**

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato a uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

**Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico**

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni e i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

**Art. 45 Stradario** 1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

## **Capo VIII – Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti.**

### **Altri adempimenti statistici.**

#### **Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.**

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art.43 e a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

— **Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 2022).**

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, “Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore”)

**I. Generalità e organi interessati:** La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre a essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento. Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

#### **II. Individuazione e numerazione degli isolati:**

1. Unità ecografiche semplici e complesse. Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; l'ufficio e simili. Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato “casa”, il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici. I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di isolato. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione. Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico- sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito a un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali e agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento.

— **Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 2022).**

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, “Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore”)

### **III. Aree di circolazione**

**5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.** E' necessario stabilire e illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione. Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere a un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione e approvato dall'Istituto nazionale di statistica. Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente: a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, a ogni incrocio con altra via o piazza; b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso. E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

**6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.** All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente: A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione; B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite. E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate. Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che si svolge, ecc... In considerazione di ciò, i Comuni hanno facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente. Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione e una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

#### **A) Area di circolazione per località.**

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistente nel territorio della località abitata, quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione. Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro abitato dotato di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

#### **B) Area di circolazione per strada esterna.**

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse). E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale. Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite. Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico. I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati devono essere considerati:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione (es: SS 442 cambia in Via Vittorio Emanuele III);

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome e ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni. I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli. E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché

- ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica)

- se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (e avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune sardo: Via Cagliari); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, a intervalli non superiori a un chilometro.

## **7. Omonimia delle aree di circolazione.**

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione. Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour etc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

— **Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 2022).**

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore").

## **IV. Numerazione civica e numerazione interna.**

### **8. Numerazione civica.**

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico. L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione. In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta e uniforme applicazione del sistema stesso. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

### **9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.**



Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme: a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo a esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto a un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato; b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

#### **10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.**

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) strade che si dipartano da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale; B-2) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) strade (di solito di grande comunicazione) che attraversino un centro abitato dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono

nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale. Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico. Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione e adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta e uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere: a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri; b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore; c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale. La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso. Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta **una lettera minuscola in ordine alfabetico progressiva**.

#### **11. Aggiornamento della numerazione civica.**

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere a un totale o parziale rifacimento di essa. I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti. Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica. La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzi citate è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune. L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri. Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento:

**A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi.** Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

**B) Aggiornamento per nuove costruzioni.** Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per la future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) lungo aree di circolazione distinte per località: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni: a) che s'inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete

stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo; b) in aperta campagna (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo staso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

## **12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.**

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono a essere servite.

## **13. Numerazione interna.**

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché a esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna. Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti a uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica. Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente. Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani). La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

— **Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916.**

## **Trasferimento di residenza.**

Il Codice della Strada fa obbligo al proprietario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e al titolare di patente di guida, di comunicare, rispettivamente al P.R.A. e alla Prefettura il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento. Nel caso di variazione dei toponimi in un Comune, non occorre invece, nessun trasferimento di abitazione. È evidente, pertanto, che al cittadino non può essere imposto un obbligo non previsto dalla legge, quale quello di far annotare la variazione di denominazione di una strada, deliberata

dall'Autorità Amministrativa. È d'altra parte presumibile che ogni qualsiasi comunicazione inviata all'interessato con l'annotazione della vecchia denominazione stradale, sarà ugualmente recapitata per un ragionevole numero di anni. Può però verificarsi che il titolare di patente di guida in cui è annotata la vecchia denominazione della via, acquisti - in epoca successiva alla variazione del toponimo - un autoveicolo, sulla cui carta di circolazione verrà annotata la residenza secondo la nuova denominazione. In questi casi sarebbe

opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza, è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non a un trasferimento effettivo. Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre l'obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione. Qualora il Comune non voglia provvedere in tal senso, è fatto obbligo ai titolari dei documenti sopraccitati, di provvedere all'annotazione della variazione dell'indirizzo. Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'art. 16, comma 8 della legge 24.12.1993, n. 537, le certificazioni rilasciate dai Comuni per l'aggiornamento della residenza registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica, vengono dichiarate non soggette all'imposta di bollo.

— **Circolare del Ministero dell'Interno n.10 del 8 marzo 1991.**

#### **Atto di deliberazione del Comune in materia di Toponomastica.**

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che **l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta Comunale.**

— **D.P.R. N.495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.**

#### **art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 C.d.S.).**

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
  - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
  - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
  - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato a essi;
  - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
  - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m., salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica

illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato a installazioni pubblicitarie.